

D.D.G. N. 1016



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA ERBASECCA GIUSEPPE - CATANIA – P. IVA 02861160873 - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 638 del 31/05/2006 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta Erbasecca Giuseppe, con sede legale ed impianto in via Gelso Bianco n. 45/A nel territorio del Comune di Catania, giudizio positivo di compatibilità ambientale;



1016

- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 732 del 31/05/2006, con la quale l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, ha approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, proposto dalla ditta Erbasecca Giuseppe, con sede legale ed impianto in Catania, Via Gelso Bianco n. 45, autorizzandone la realizzazione e l'esercizio dell'attività con prescrizioni;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 22 del 28 Gennaio 2008, con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, ha modificato l'art. 5 dell'Ordinanza commissariale 732 del 31/05/2006, aumentando la potenzialità massima annua autorizzata dei rifiuti non pericolosi a 1.200 tonn./anno e quella dei rifiuti pericolosi a 1.000 tonn./anno;
- VISTO il Decreto n. 569 del 06 Maggio 2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rinnovata fino al 31 Maggio 2021, l'Ordinanza commissariale n. 732 del 31 Maggio 2006 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla Ditta Erbasecca Giuseppe, con sede legale in ed impianto in via Gelso Bianco n. 45, nel Comune di Catania, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03;
- VISTA la nota prot. 20203 del 26/04/2012 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fideiussoria n. 1925053 del 27/05/2011, stipulata a favore della Ditta Erbasecca Giuseppe dalla COFACE Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via G. Spadolini n. 4 - 20141 Milano, con validità dal 26/05/2011 al 31/05/2023, per un importo massimo garantito pari ad €. 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con Decreto n. 569 del 06 Maggio 2011;
- VISTA l'istanza della Ditta Erbasecca Giuseppe, con sede legale ed impianto in Catania, Via Gelso Bianco n. 45, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 10/10/2016 al n. 42744, con la quale si chiede la modifica dell'Ordinanza commissariale n. 732 del 31 Maggio 2006 e ss.mm.ii. con l'aumento della potenzialità massima annua dei rifiuti ammessi in impianto come di seguito indicata:
- Rifiuti non pericolosi da 1500 tonnellate a 2500 tonnellate/anno;
  - Rifiuti pericolosi da 1000 tonnellate a 1500 tonnellate/anno;
- VISTA la nota della Ditta acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 13/06/2017 al n. 26164, con la quale viene precisato che, in relazione alla richiesta di aumento della potenzialità massima annua, *resta invariato il quantitativo istantaneo di stoccaggio a suo tempo autorizzato*;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di

pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

**VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

**CONSIDERATO** che con nota n. 24301 del 30 Maggio 2017 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità ed alla nota prot. 30461 del 13/06/2016 del Presidente della Regione, ha richiesto al Prefetto di Catania, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;

**CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il patto di integrità allegato al presente provvedimento;

**VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 08/06/2017;

**RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione nei termini di cui alle istanze;

**RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., l'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 732 del 31/05/2006 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 31 Maggio 2021 dal Decreto n. 569 del 06 Maggio 2011, con la quale è stata concessa alla Ditta Erbasecca Giuseppe, con sede legale in ed impianto in via Gelso Bianco n. 45, nel Comune di Catania, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, è così modificato:

“La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- Rifiuti non pericolosi da 1500 tonnellate a 2500 tonnellate/anno;
- Rifiuti pericolosi da 1000 tonnellate a 1500 tonnellate/anno;

### ART. 2

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fidejussioni, già approvate con la nota prot. 20203 del 26/04/2012, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

### ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

### ART. 4

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

### ART. 5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

### ART. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

### ART. 7

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

**ART. 8**

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

**ART. 9**

Restano valide le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 732 del 31/05/2006 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 31 Maggio 2021 dal Decreto n. 569 del 06 Maggio 2011, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

**ART. 10**

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Catania, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

**ART. 11**

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.


**ART. 12**

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 14 LUG 2017

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

(M. Asciutto)



**Il Dirigente ad Interim**

Servizio

(Ing. Giuseppe Dragotta)

